



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE

AREA LAVORI ED INCARICHI PROFESSIONALI

VERBALE

RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZA DEL CASTELLIERE DI VALLÀ DI RIESE PIO X

CIG: A030DBEE02 - CUP: D41B21000430004

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), nel giorno 09 (nove) del mese di gennaio, alle ore 11.05 in una sala dell'edificio n. 8 della Provincia di Treviso, si procede, in seduta pubblica, all'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs 36/2023 - per l'appalto dei lavori di Realizzazione Piazza del Castelliere di Vallà di Riese Pio X, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 498 del 04/12/2023 dell'importo a base di gara di € 240.233,09 ("a corpo"), di cui € 13.710,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio del minor prezzo conseguente al massimo ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con ricorso all'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

Con lettera di invito prot. n. 71932 del 04/12/2023 trasmessa via pec tramite la piattaforma telematica ARIA Sintel sono state invitate a presentare offerta, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/12/2023, scadenza prorogata con avviso pubblicato sulla piattaforma Sintel nella sezione documentazione di gara, alle ore 09:00 del 9 gennaio 2024, le imprese di seguito elencate, individuate dal R.U.P. del comune di Riese Pio X:

1. IMPRESA COLETTI SRL di S. Andrea di Barbarana (TV);
2. CEV SPA CEV SPA di Treviso;

3. FELTRIN SRL di Altivole (TV);
4. MONDIN GABRIELE SRL di Cornuda (TV);
5. MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL di Riese Pio X (TV);
6. FAGGION ANTONIO SRL di Tezze sul Brenta (VI);
7. SO.GE.di.CO. Srl di Marghera- Venezia (VE);
8. MU.BRE. COSTRUZIONI SRL di Marostica (VI);
9. SETTEN GENESIO SPA di Oderzo (TV);
10. IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL di Onigo di Pederobba (TV);

La seduta di gara viene svolta tramite l'applicativo Zoom, modalità che permette la gestione a distanza delle riunioni.

Visto che il seggio di gara risulta così composto:

- dott. Alberto Andreatta, in qualità di R.U.P. dell'opera, con le funzioni di Presidente di seggio, collegato da remoto tramite Zoom;
- dott.ssa Daniela Nasato Responsabile Gestionale presso il Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante della Provincia di Treviso;
- dott. Stefano Semenzato Responsabile Gestionale presso il Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante della Provincia di Treviso - in qualità di testimone e con funzione di segretario verbalizzante.

Nessun operatore economico ha chiesto di partecipare alla seduta di gara.

Il Presidente dà inizio alle operazioni di gara e prende atto che, entro il termine perentorio sopra citato, è pervenuta tramite la piattaforma ARIA Sintel la busta telematica presentata dal seguente operatore economico:

- 1) IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL di Onigo di Pederobba (TV);

La seduta prosegue:

- con l'apertura delle busta telematica sulla piattaforma ARIA Sintel;
- con la verifica della presenza di tutta la documentazione così come prescritta dalla lettera invito;

- con l'esame della documentazione di carattere amministrativo presentata dal concorrente.

Il Seggio di gara prosegue con i lavori rilevando che è stata allegata documentazione attestante che a carico di alcuni dei soggetti di cui agli art. 94 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sono state avviate e concluse le indagini preliminari, relative ad un fatto avvenuto a gennaio 2023 presso un impianto gestito dalla società che controlla l'Impresa Montello srl di cui detti soggetti fanno parte della compagine societaria, in relazione al reato di cui agli artt. 40 cpv e 589, 2° comma c.p. e per la violazione dell'art. 6 co. 2 d. Lgs. 624/96, dell'art. 17 co.1 lett. a) e dell'art. 28 D. Lgs. 81/2008.

Si dà atto che tali fattispecie non rientrano tra le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del codice.

Ritenuto di valutare se tali fattispecie rientrino nelle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del codice, si rileva quanto segue:

- in merito al comma 1 lett. a), predette infrazioni non si riferiscono all'operatore economico invitato alla gara de quo bensì ad un soggetto diverso, ne consegue che non opera la fattispecie di cui all'art. 95 co. 1 lett. a).

- in merito al comma 1 lett. e), vista la disciplina di cui all'art. 98 comma 3 lett. h) ed in particolare quanto previsto dal comma 6 di predetto articolo, che prevede quali mezzi adeguati di prova dell'illecito professionale: la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva e i provvedimenti cautelari reali o personali.

Dato atto che detto predetto art. 98 co. 6 del codice non indica, anche, l'iscrizione nel registro degli indagati.

Visto inoltre l'art. 335-bis del c.p.p., che recita: «*La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito*».

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, the second is a smaller signature, and the third consists of the letters 'AS'.

Da predetta norma si rileva, quindi, che l'iscrizione nel registro degli indagati "da sola" non può determinare effetti pregiudizievoli anche di natura amministrativa per l'indagato.

Infatti nella nuova disciplina dettata dall'art. 98 del D.Lgs. 36/2023, l'iscrizione nel registro degli indagati in quanto non espressamente citata nel co. 6 dello stesso art. 98 tra i mezzi adeguati di prova, non può formare oggetto di valutazione ai fini della sussistenza di un illecito professionale grave, tenuto anche conto del principio di tassatività sancito dall'art. 95 co. 1 lett. e) del D. Lg.s 36/2023.

Si ritiene quindi che non ricorra nemmeno la fattispecie di cui all'art. 95 co. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Seggio di gara prosegue con l'esame della restante documentazione e rileva che l'operatore economico ha presentato la documentazione richiesta, di cui si riscontra la regolarità, e conseguentemente, lo stesso, viene ammesso alla procedura in corso di svolgimento.

Si procede, pertanto, con l'apertura dell'offerta economica presentata dal sopracitato concorrente, attraverso la piattaforma telematica.

Si, dà quindi lettura dell'offerta e del corrispondente ribasso percentuale sull'importo a base di gara offerto dal concorrente, rilevando che lo stesso ha presentato il "Documento d'offerta" e la lista delle lavorazioni sottoscritti digitalmente e, di cui si riscontra la regolarità.

L'operatore economico IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL di Onigo di Pederobba (TV) ha offerto un ribasso pari a 2,49%.

Considerato che il metodo dell'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, ne consegue che il migliore offerente della procedura negoziata di cui trattasi, è la società IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL di Onigo di Pederobba (TV), con il ribasso del 2,49% sull'importo posto a base di gara.



Come disposto dalla lettera di invito alla voce "Criterio di aggiudicazione", ai sensi dell'art. 97, comma 6, del citato D.Lgs., la stazione appaltante può valutare la congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa, la verifica di congruità è rimessa al RUP.

Il RUP dichiara di non ritenere necessario procedere con il giudizio di congruità ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D. Lgs 50/2016.

La seduta termina alle ore 12:22, circa.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dai componenti del Seggio di gara, qui di seguito ed a margine degli altri fogli.


Il Presidente

Dott. Alberto Andreatta



Il Testimone

Dott.ssa Daniela Nasato



Il Testimone e verbalizzante

Dott. Stefano Semenzato

